

Convivenze di fatto

(rif. Legge n. 76/2016, commi 36-65 dell'Art. 1).

Quali sono i requisiti per costituire una convivenza di fatto?

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni:

- **unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale**, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (quindi è necessario che lo stato civile di celibe o nubile o libero da vincoli sia documentato);
- **coabitanti** ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Come si costituisce una convivenza di fatto?

La convivenza di fatto si costituisce attraverso **una dichiarazione all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di residenza** effettuata da parte di due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune e coabitanti. La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi (modulo nella scheda che descrive il procedimento) unitamente alle copie dei documenti di identità.

È obbligatorio sottoscrivere un contratto di convivenza?

I conviventi di fatto **possono** disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza in forma scritta, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un **avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni** dall'avvenuta stipula a mezzo PEC.

Come avviene la cancellazione di una convivenza di fatto?

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

- **d'ufficio** in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
- **su richiesta**, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate). In questo caso è possibile scaricare il modulo di cancellazione presente nella scheda del procedimento.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione.

Quali sono gli effetti della dichiarazione della convivenza di fatto?

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

- a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
- b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
- c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
- d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
- e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
- f) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
- g) diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
- h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
- i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.